



Danno da animale domestico: risponde anche il coniuge del padrone?

Autore : Redazione

Data: 17/02/2019

Non è solo il proprietario del cane, che risulta tale all'anagrafe canina, a rispondere dei danni e dei reati commessi dall'animale.

Immagina di portare a spasso il tuo cane. Senonché questo, con un gesto improvviso e imprevedibile, azzanna un passante che ora, dolorante per il morso, minaccia di



intentare un'azione legale se non verrà subito risarcito. Se la prende con te, che avevi l'obbligo di tenerlo al guinzaglio. Pretende di vedere la tua carta d'identità per sapere i tuoi dati altrimenti - si mette a gridare - chiamerà i carabinieri. Glieli dai contro voglia. A mente fredda, ritieni però di non rischiare nulla. Difatti, quando tu e tua moglie avete denunciato il cane all'anagrafe canina, è stata quest'ultima a voler risultare la proprietaria, per una questione affettiva e di responsabilità. Stando così le cose, pensi che non ti potrà essere fatto nulla. È davvero così oppure devi temere la possibilità di una causa per risarcimento? Insomma, in caso di **danno da animale domestico, risponde anche il coniuge del padrone?** La risposta è contenuta in parte nella legge, in parte in una sentenza della Cassazione piuttosto recente.

Vediamo come stanno le cose e chi rischia quando un cane provoca un danno a persone o a cose.

Danni da animale: quali conseguenze?

Non c'è dubbio che se il tuo cane rompe il vaso del vicino, facendolo cadere a terra e riducendolo in mille pezzi, tutto ciò che rischi è una richiesta di rimborso per il valore dell'oggetto al momento della rottura (non quindi secondo il prezzo d'acquisto). Se non dovessi adempiere, il danneggiato potrà agire contro di te con un'azione civile volta a ottenere il **risarcimento del danno**. Ciò però sempre a condizione che si tratti di un importo non irrisorio: i danni di dimensioni minime non possono essere risarciti.

Se il tuo cane abbaia e dà fastidio a un solo vicino di casa o a pochi, rischi anche un'azione civile, il risarcimento e l'ordine del giudice di impedire che il fatto si ripeta.

Se però i latrati importunano tutto il vicinato (ossia un numero indeterminabile di persone), scatta il **reato di disturbo della quiete pubblica**. Qui vai nel penale e rischi (in teoria) il carcere.

Stesso discorso se il tuo cane fa la pipì e la cacca e non pulisci. Se gli odori superano la normale tollerabilità puoi essere denunciato per **getto pericoloso di cose**; oltre a ciò puoi subire una richiesta di indennizzo da parte di chi è stato costretto a tapparsi il naso o a chiudere le finestre di casa.

Infine, se il tuo cane morde un passante questi può agire contro di te sia in via civile che penale: nel primo caso chiederà il solito risarcimento, mentre nel secondo ti denuncerà per lesioni personali colpose.

Danni da animale: chi ne risponde?



Il Codice civile **[1]** stabilisce che, per quanto riguarda la richiesta di **risarcimento del danno**, la responsabilità può essere sia del proprietario dell'animale che di «chi se ne serve durante il tempo in cui lo ha in uso». Il che significa che non importa tanto **a chi è intestato il cane** ma piuttosto chi ne ha la disponibilità materialmente nel momento in cui si verifica il danno: chi cioè lo porta a spasso (ad es. il dog-sitter), chi lo tiene al guinzaglio, chi lo custodisce quando il padrone è in vacanza, ecc. Questo perché conta il rapporto diretto tra il soggetto e l'animale, a prescindere da quanto risulta invece all'anagrafe canina.

Quindi, se un cane azzanna un altro cane facendolo morire, ad andarci di mezzo è chi era accanto a lui e non il padrone assente in quel momento. In questo caso però non c'è responsabilità penale se non c'è stato dolo (malafede) ma solo una responsabilità civile.

Una recente sentenza della Cassazione **[2]** arriva a imputare la **responsabilità penale** per gli escrementi lasciati dal cane durante le sue "uscite" sia al marito che alla moglie, benché solo uno dei due risultasse l'effettivo proprietario. La pronuncia è particolare perché sembrerebbe andare contro il principio della responsabilità penale personale. Tuttavia, è da considerare che quando a provvedere alla passeggiata giornaliera per i bisogni sono entrambi i coniugi, la colpa si divide tra tutti e due. Per la Cassazione le esalazioni sgradevoli possono integrare il reato di «**getto pericoloso di cose**»: non pulire gli escrementi dell'animale - cacca e pipì - rappresenta un comportamento che costituisce reato punito quindi non solo con il risarcimento ma anche in via penale (si rischia fino a un mese di arresto o l'ammenda fino a 206 euro).

Note:

[1] [Art. 2052 cod. civ.](#)

[2] Cass. pen. sent. n. 35566/2017.

Autore immagine: 123rf com